



## Principi attivi di biocidi sulle facciate

Questa scheda si rivolge agli importatori, ai produttori e ai commercianti di prodotti impiegati nei rivestimenti (pitture, intonaci) nonché come preservanti (per legno e muri) e contenenti principi attivi biocidi.

### Perché questa scheda? Rischio ambientale e per la salute



I principi attivi di biocidi vengono aggiunti alle pitture e agli intonaci per facciate nonché ai preservanti per legno allo scopo di prevenire la formazione di organismi nocivi, come ad esempio i funghi (fungicidi) o le alghe (algicidi), o di eliminarli. I preservanti per prodotti in scatola sono contenuti in prodotti acquosi per preservarli dalla formazione di muffe prima dell'utilizzo.

I funghi e le alghe attecchiscono sulle superfici. Affinché siano efficaci, i principi attivi di biocidi devono essere idrosolubili e, a seconda dell'impiego, essere disponibili sulla superficie. Di conseguenza i biocidi vengono dilavati con la pioggia e finiscono nel suolo nonché nelle acque sotterranee e di superficie. Il dilavamento di sostanze attive biocide e la loro presenza nelle acque sono stati studiati in modo approfondito e dimostrati<sup>1</sup>.

L'odierna pratica dell'incapsulamento dei principi attivi di biocidi nelle pitture per facciate rallenta leggermente il dilavamento, ma una gran parte dei principi attivi continua a finire nelle acque con la pioggia. Le schede dell'Agenzia federale tedesca per l'ambiente (Umweltbundesamt) contengono istruzioni pratiche per prevenire la formazione di funghi e alghe anche senza principi attivi di biocidi<sup>2</sup>.

### Quali principi attivi di biocidi vengono aggiunti ai prodotti per le facciate?

I principi attivi di biocidi vengono aggiunti ai prodotti per ottenere effetti mirati contro le muffe o le alghe. Spesso vengono utilizzate combinazioni di più principi attivi. La seguente tabella mostra i principali rappresentanti dei principi attivi con esempi di effetti e impieghi.

Tipo di prodotto	N.	Effetto	Impiego	Principi attivi
Disinfettanti	2	Lotta a funghi e alghe su muri o intonaci infestati.	Applicazione sulle facciate	Composti di ammonio quaternario
Preservanti per materiali edili	10	Protezione preventiva di opere murarie o intonaci	Applicazione sulle facciate	Composti di ammonio quaternario, isoproturone, isotiazolinone (OIT)
Preservanti del legno	8	Protezione preventiva del legno contro l'attacco di funghi, batteri e insetti	Applicazione sul legno	Acido borico, diclofluamide, iodopropinilbutilcarbammato (IPBC), permotrina, propiconazolo, tebuconazolo
Preservanti per pellicole	7	Protezione di pitture o intonaci dopo l'applicazione (pellicola protettiva)	Additivi per pitture e intonaci (fabbricazione di un articolo trattato)	Carbendazim, dicloroottisotiazolinone (DCOIT), diurone, isoproturone, isotiazolinone (OIT), iodopropinilbutilcarbammato (IPBC), propiconazolo, tebuconazolo, terbutrina, tolfluanide, zinco piritione
Preservanti per prodotti durante lo stoccaggio	6	Prevenzione della crescita di muffe nelle idropitture durante lo stoccaggio e il trasporto (preservanti per prodotti in scatola)	Additivi per pitture e intonaci (fabbricazione di un articolo trattato)	Benzisotiazolinone (BIT), clorometilisotiazolinone / metilisotiazolinone (CMI/MI), zinco piritione

<sup>1</sup> Release of silver nanoparticles from outdoor facades', 2010, EMPA, EAWAG [Ralf Kaegi, Michael Burkhardt]

<sup>2</sup> Merkblätter zur Verminderung des Biozideinsatzes in Fassaden 1 bis 5, Umweltbundesamt Deutschland UBA

Informazioni più dettagliate in merito ai principi attivi e alla distinzione tra articoli trattati e biocidi sono disponibili nella «Guida per la distinzione tra articoli trattati e biocidi: Prodotti per il rivestimento di facciate»<sup>3</sup>.

### Disciplinamento dei principi attivi di biocidi

I principi attivi di biocidi vengono esaminati nel quadro di un programma dell'UE<sup>4</sup> (programma di riesame / review programme). La procedura si conclude con una decisione di approvazione o di non approvazione.

- **Approvazione.** I principi attivi che adempiono i requisiti vengono approvati nell'UE (inclusione nell'elenco dell'Unione) e successivamente recepiti anche in Svizzera negli allegati 1 o 2 dell'ordinanza sui biocidi<sup>5</sup>.
- **Decisione di non approvazione.** Per i principi attivi che non adempiono i requisiti o per i quali non vengono inoltrati documenti viene emessa una decisione di non approvazione.
- **Notifica.** Principi attivi che partecipano al programma, ma per i quali non è stata ancora emessa alcuna decisione.

I principi attivi contenuti nei prodotti biocidi o negli articoli trattati devono essere approvati o notificati.

I prodotti biocidi con omologazione Z<sub>B</sub> e Z<sub>N</sub> contengono principi attivi notificati. Con l'approvazione dei principi attivi, questi prodotti devono essere nuovamente omologati. Fino all'approvazione possono essere ancora distribuiti.

I prodotti biocidi o gli articoli trattati con principi attivi che non sono stati approvati o per i quali non è stata presentata alcuna domanda di approvazione non possono più essere immessi sul mercato.

Informazioni supplementari sui principi attivi e sulla procedura di omologazione sono disponibili nella scheda B03 «Immissione sul mercato di biocidi».

### Prodotti biocidi: disinfettanti, preservanti per materiali edili e preservanti del legno

*Disinfettanti, preservanti per materiali edili e preservanti del legno* devono essere considerati prodotti biocidi. Questi prodotti biocidi vengono applicati dall'utilizzatore sulle opere murarie, sugli intonaci o sul legno allo **scopo di ottenere un effetto sulla facciata o su questi materiali**.

Questi prodotti biocidi possono essere immessi sul mercato e utilizzati a scopi professionali o commerciali solo se sono omologati in Svizzera. L'omologazione deve essere richiesta dal fabbricante o dall'importatore.

Gli effetti dichiarati possono comprendere solo gli effetti elencati nella decisione di omologazione (tipi di prodotti 2, 10 e/o 8) e possono fare riferimento al sottofondo o alla facciata / al legno.

Disinfettanti



Tipo di prodotto	Denominazioni comuni dei prodotti	Dichiarazioni ammesse (esempi)
Disinfettanti, TP 2	Soluzione sanitizzante, detergente per facciate	Azione disinfettante, fungicida, algicida, elimina la muffa dalle facciate, elimina i microorganismi
Preservanti per materiali edili, TP 10	Soluzione sanitizzante, protezione per facciate	Previene la formazione di muffe e alghe sulle facciate
Preservanti del legno, TP 8	Preservante del legno	Protegge il legno, protegge contro la colorazione blu e contro i funghi blu che distruggono il legno

<sup>3</sup> Guida per la distinzione tra articoli trattati e biocidi: i prodotti per il rivestimento di facciate. [www.organodinotifica.admin.ch](http://www.organodinotifica.admin.ch) > Temi > Obblighi dei fabbricanti di prodotti chimici > Omologazione biocidi > Articoli trattati.

<sup>4</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014 relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio


<sup>5</sup> Ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (OBioc, RS 813.12)

## Prodotti biocidi: preservanti per pellicole e preservanti per prodotti durante lo stoccaggio

I preservanti per pellicole e i preservanti per prodotti durante lo stoccaggio sono prodotti biocidi che, di norma, vengono aggiunti ad esempio alle pitture dai fabbricanti o, in casi eccezionali, anche dalle imprese di pittura allo scopo di ottenere un effetto in/su un prodotto, quale ad esempio una pittura o un intonaco. L'aggiunta è considerata come «impiego».

I prodotti biocidi possono essere immessi sul mercato e utilizzati a scopi professionali o commerciali solo se sono omologati in Svizzera.

Gli effetti dichiarati possono comprendere solo gli effetti elencati nella decisione di omologazione (tipi di prodotti 7 e/o 6). Le dichiarazioni devono essere limitate alla pittura o all'intonaco. Non sono ammesse dichiarazioni che fanno riferimento al sottofondo o alla facciata.



Tipo di prodotto	Denominazioni comuni del prodotto	Dichiarazioni ammesse (esempi)
Preservante per pellicole, TP 7	Pellicola protettiva additiva, pellicola protettiva	Crea una pellicola protettiva, protegge le pitture contro la formazione di muffe e alghe
Preservante per prodotti durante lo stoccaggio, TP 6	Conservante	Conserva, rende conservabile, previene la crescita di muffe durante lo stoccaggio

## Articoli trattati

Le pitture e gli intonaci per esterni che contengono preservanti per pellicole e/o preservanti per prodotti durante lo stoccaggio sono *articoli trattati*. L'effetto dei principi attivi di biocidi è limitato unicamente all'*articolo trattato*.

Per gli *articoli trattati* non è richiesta alcuna omologazione, rispettivamente gli *articoli trattati* non possono essere omologati.


Se a un *articolo trattato* viene aggiunto un prodotto biocida in Svizzera, per questo prodotto biocida è necessaria un'omologazione in Svizzera.

Se un *articolo trattato* viene importato o a questo articolo viene aggiunto un prodotto biocida nel Paese esportatore, questo prodotto biocida non deve essere omologato in Svizzera. I principi attivi in esso contenuti devono tuttavia essere approvati o notificati per l'impiego previsto (tipo di prodotto), cfr. paragrafo **Disciplinamento dei principi attivi di biocidi**.

Gli effetti dichiarati possono comprendere solo gli effetti dei principi attivi approvati o notificati (tipi di prodotti 7 e/o 6). Le dichiarazioni devono limitarsi unicamente alla protezione della pittura/dell'intonaco. Non sono ammesse dichiarazioni che fanno riferimento al sottofondo o alla facciata.

Il tenore di principi attivi di biocidi negli articoli trattati deve corrispondere all'impiego previsto. Non sono ammesse quantità in eccesso o in difetto di principi attivi di biocidi.

Pittura con preservante per pellicole



L'articolo trattato contiene	Dichiarazioni ammesse (esempi)	Dichiarazioni non ammesse (esempi)
Preservante per pellicole, TP 7	Con pellicola protettiva, protegge le pitture contro la formazione di muffe e alghe	Protegge le facciate contro la formazione di alghe, disinfetta, elimina le muffe
Preservante per prodotti durante lo stoccaggio, TP 6	Con conservante, lunga conservazione	Protegge le pitture sulle facciate

## Etichettatura di rischio (CLP/GHS) di prodotti biocidi e articoli trattati

In linea di principio, l'*imballaggio e l'etichettatura di rischio di prodotti biocidi e articoli trattati* sono effettuati conformemente all'ordinanza sui prodotti chimici<sup>6</sup>, che rispecchia ampiamente le prescrizioni dell'UE<sup>7</sup>. La classificazione ed etichettatura di rischio obbligatoria deve essere elaborata e verificata dal fabbricante o dall'importatore. Per il calcolo della classificazione delle miscele occorre considerare non solo i principi attivi, bensì tutti i componenti pericolosi per la salute o per l'ambiente.

Per un prodotto con ad esempio un tenore di ottil-isotiazolinone (2-ottil-2H-isotiazol-3-one, OIT) del 5...10 per cento destinato agli utilizzatori professionali cfr. l'**allegato 1, Esempio di etichettatura per «Super additivo di protezione per le pellicole»**.

Se un calcolo della classificazione viene effettuato sulla base del tenore di OIT, occorre considerare la classificazione armonizzata indicata a lato e i relativi limiti di concentrazione specifici<sup>8</sup>. Se il contenuto di OIT è  $\geq 0,05$  per cento, la miscela deve essere etichettata con l'indicazione di pericolo H317 «Può provocare una reazione allergica cutanea». Nella scelta delle avvertenze di sicurezza occorre tenere conto dell'impiego.

In molti casi occorre indicare un metodo di smaltimento idoneo o l'avvertenza di sicurezza P501 integrata dal produttore.

L'etichettatura deve essere chiaramente leggibile e indelebile in almeno una lingua ufficiale (d, f, i) del luogo di distribuzione<sup>9</sup>. In accordo con i singoli utenti professionali, può essere etichettato in un'altra lingua ufficiale o in inglese. Se l'etichettatura viene fatta in più lingue rispetto a quelle richieste dalla legge, tutte le informazioni devono essere fornite in tutte le lingue utilizzate.

Occorre altresì indicare il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del produttore svizzero o dell'importatore. Se il prodotto è destinato esclusivamente a utilizzatori professionali, basta anche un indirizzo dello Spazio economico europeo (SEE).

Alcuni articoli trattati, quali le pitture e intonaci, non presentano spesso alcuna etichettatura di rischio. Occorre tener presente che a causa di alcuni principi attivi possono essere necessarie le seguenti avvertenze anche per concentrazioni molto ridotte.

**EUH208 «Contiene <denominazione della sostanza sensibilizzante>. Può provocare una reazione allergica.»**

**EUH210 «Scheda di dati di sicurezza disponibile su richiesta.»** (Non è obbligatorio per i prodotti destinati al grande pubblico).

Classificazione armonizzata OIT	
Classe di pericolo Categoria di pericolo	Indicazione di pericolo
Acute Tox. 3	H331
Acute Tox. 3	H311
Acute Tox. 4	H302
Skin Corr. 1B	H314
Skin Sens. 1	H317
Aquatic Acute 1	H400
Aquatic Chronic 1	H410

## Etichettatura di prodotti biocidi

Oltre alle indicazioni di pericolo, l'*etichettatura di prodotti biocidi* deve contenere informazioni supplementari:

- dati necessari secondo l'ordinanza sui biocidi<sup>10</sup>. Questi dati sono quasi identici ai requisiti dell'UE<sup>11</sup>.  
Ad esempio:
  - principio attivo con indicazione della concentrazione;
  - indicazioni concernenti l'effetto, impiego;
  - istruzioni per l'uso;
  - indicazioni concernenti lo smaltimento;
  - numero di lotto, data di scadenza;
  - numero di omologazione svizzero o numero di omologazione dell'Unione europea;
  - identificatore unico di formula (UFI) per tutti gli biocidi come pericolosi a causa dei pericoli fisici o per la salute che comportano (H2nnn o H3nnn);
  - indicazioni supplementari;

<sup>6</sup> Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (OPChim, RS 813.11)

<sup>7</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP)

<sup>8</sup> Tabella 3.1, Allegato VI del regolamento (CE) 1272/2008 (regolamento CLP)

<sup>9</sup> Per i prodotti chimici già immessi sul mercato prima del 01.05.2022, si applica un periodo transitorio fino al 31.12.2025, vale a dire che tali prodotti chimici, etichettati solo in due lingue ufficiali, possono ancora essere forniti in tutta la Svizzera fino al termine del periodo transitorio.

<sup>10</sup> Articolo 38 dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (OBIoc, RS 813.12)

<sup>11</sup> Articolo 69 del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.

- Prodotti per il risanamento di materiali edili e prodotti usati per la preservazione dei facciate contro alghe e muschi (tipi di prodotto 2 o 10) deve contenere le seguenti indicazioni: «L'impiego su tetti e terrazze, su piazzali adibiti a deposito, su e lungo strade, sentieri e spiazzi, su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari è vietato».<sup>12</sup>
- indicazioni dell'Organo di notifica per prodotti chimici dell'UFAM, dell'UFSP e della SECO riportate nella decisione di omologazione.

A titolo di esempio cfr. l'**allegato 1, Esempio di etichettatura per «Super additivo di protezione per le pellicole»**. Informazioni più dettagliate in merito all'*etichettatura di prodotti biocidi* sono disponibili nella scheda informativa D08 «Etichettatura dei prodotti biocidi».

### Etichettatura di articoli trattati

Oltre alle indicazioni di pericolo, l'*etichettatura di articoli trattati* deve contenere informazioni supplementari:

- se vengono fatte dichiarazioni concernenti proprietà biocide, i dati necessari secondo l'ordinanza sui biocidi<sup>13</sup>. Questi dati sono quasi identici a quelli dell'UE<sup>14</sup>. Si tratta in particolare:
  - dell'indicazione che l'articolo trattato contiene prodotti biocidi;
  - se necessario, delle proprietà biocide attribuite all'articolo trattato;
  - della denominazione di tutti i principi attivi;
  - dei nanomateriali contenuti (seguiti dall'indicazione «nano» tra parentesi);
  - di tutte le vigenti disposizioni di utilizzazione (incluse le misure precauzionali) che occorre adottare a causa dei prodotti biocidi contenuti;
- eventuali rimandi a disposizioni rilevanti secondo l'ORRPChim (ad es. preservanti del legno);
- se richiesto dalle condizioni dell'approvazione del principio attivo, le indicazioni delle condizioni;
- le istruzioni per l'uso, se sono necessarie per la protezione delle persone, degli animali e dell'ambiente.

A titolo di esempio cfr. l'**allegato 2, Esempio di etichettatura per «Superdispersione con protezione per le pellicole»**. Informazioni più dettagliate in merito all'*etichettatura di articoli trattati* sono disponibili nell'allegato 2 scheda informativa B03 «Immissione sul mercato di biocidi».

### Scheda di dati di sicurezza (SDS)

Se necessario, il produttore o l'importatore responsabile allestisce una SDS per il prodotto biocida o per l'articolo trattato<sup>15</sup>.

I requisiti posti alla SDS corrispondono in larga misura a quelli dell'UE<sup>16</sup>. Se del caso, occorre inserire nelle sezioni 1, 7, 8, 13 e 15 i dati necessari per la Svizzera<sup>17</sup>. È ammesso consegnare una SDS allestita per Paesi dell'UE, se viene integrata con pagina di copertina nella quale sono contenuti questi dati.

I commercianti e gli utilizzatori professionali devono conservare la SDS in modo accessibile<sup>18</sup>.

Informazioni supplementari sull'allestimento di SDS sono disponibili nella scheda C02 «Scheda di dati di sicurezza (SDS)» o nella guida «Scheda di dati di sicurezza in Svizzera» nel sito [www.organodnotifica.admin.ch](http://www.organodnotifica.admin.ch) >Temi > Obblighi dei fabbricanti di prodotti chimici > Controllo autonomo > Scheda di dati di sicurezza (SDS).

<sup>12</sup> Allegato 2.4 numero 4bis dell' Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ORRPChim, RS 814.81), valido da 01.12.2020.

<sup>13</sup> Articolo 31a dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (OBioc, RS 813.12)

<sup>14</sup> Articolo 58 del regolamento (UE) n. 528/2015 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.

<sup>15</sup> Articolo 19 dell'ordinanza sui prodotti chimici (RS 813.11)

<sup>16</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH), allegato II modificato dal regolamento (UE) n. 2020/878.

<sup>17</sup> Allegato 2 numero 3.2 dell'ordinanza sui prodotti chimici (RS 813.11)

<sup>18</sup> Articolo 23 dell'ordinanza sui prodotti chimici (RS 813.11)

## Scheda tecnica

Le *schede tecniche* servono agli utilizzatori per la valutazione dei prodotti e vengono utilizzate per la preparazione dell'impiego. Per ridurre al minimo un'emissione nell'ambiente e i rischi per la salute, ove pertinente occorre riportare in modo semplice e comprensibile i seguenti dati (esempi):

- impiego previsto, campi d'impiego, descrizione degli effetti;
- descrizione dell'infestazione o del microrganismo;
- indicazioni per la lavorazione, temperature, rapporti di miscelazione, attrezzi per miscelare;
- applicazione, metodo, attrezzi, consumo per metro quadro;
- pulizia degli apparecchi di lavoro;
- pericoli derivanti dal prodotto e misure di protezione da adottare, in particolare un'avvertenza sulle proprietà sensibilizzanti (se pertinente);
- tutti i principi attivi di biocidi (anche i conservanti);
- conservabilità, indicazioni per lo stoccaggio, ad esempio temperatura minima e massima di conservazione;
- indicazioni per lo smaltimento, ad esempio smaltimento del prodotto come rifiuto speciale, contenitore vuoto come rifiuto combustibile. Se è più vantaggioso smaltire i resti allo stato secco, occorre illustrare un metodo di essiccazione idoneo;
- per le soluzioni sanitizzanti e le pellicole protettive: a dipendenza dell'infestazione e del tipo di pittura, una raccomandazione relativa al tenore che occorre raggiungere nella pittura. Il metodo deve essere descritto in modo comprensibile per l'utilizzatore.

Sull'imballaggio del prodotto dovrebbe figurare un rimando alla *scheda tecnica*.

## Valori limite d'esposizione sul luogo di lavoro

All'atto della produzione di pitture e intonaci occorre rispettare le *concentrazioni massime sul luogo di lavoro* (valori MAC) prescritte dalla SUVA<sup>19</sup>.

Sostanza, n. CAS	Valore MAC [mg/m <sup>3</sup> ]	Valore limite per brevi esposizioni [mg/m <sup>3</sup> ]	Notazione
Carbendazim, 10605-21-7	10 e	40 e	SS <sub>B</sub> : Può danneggiare il feto anche se viene rispettato il valore MAC
Diurone, 330-54-1	10 e	-	C2, M2 : Possibile effetto cancerogeno e possibile effetto mutageno
2-ottil-2H-isotiazol-3-one (OIT), 26530-20-1	0,05 e	0,1 e	H : assorbimento transcutaneo S : sensibilizzazione

Per tutti gli altri principi attivi e ingredienti biocidi occorre valutare individualmente se sussiste un valore limite MAC. Cfr. anche il paragrafo 8 della scheda di dati di sicurezza del fornitore.

## Misure di protezione tecniche, organizzative e personali

Quando si producono pitture e intonaci con aggiunta di preservanti per pellicole e conservanti occorre tenere conto della protezione dei lavoratori e dell'ambiente. A causa dell'elevata concentrazione di principi attivi di biocidi, occorre evitare il contatto con la pelle e con gli occhi nonché l'inalazione dei vapori.

Durante la miscelazione occorre proteggere gli utilizzatori con indumenti di protezione, guanti, occhiali protettivi ed eventualmente con una protezione respiratoria o una ventilazione locale.

Occorre tenere conto delle indicazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza del fornitore.

I preservanti per pellicole protettive e i conservanti che vengono aggiunti alle pitture contengono concentrazioni elevate di principi attivi di biocidi. A dipendenza della composizione, questi possono generare pericoli sostanziali per la salute e l'ambiente.

<sup>19</sup> Valori limite sul posto di lavoro vedi "Informazioni e schede supplementari" e e SUVA, Protezione della salute, Lucerna

I giovani che assolvono una formazione professionale di base possono lavorare con preservanti per pellicole e conservanti contrassegnati con con la seguente etichettatura di pericolo per la salute solo se ciò è previsto dalla rispettiva ordinanza sulla formazione professionale per il raggiungimento dell'obiettivo di formazione, se sono adempiuti i requisiti del piano di formazione e sono rispettati i vigenti limiti d'età<sup>20</sup>.

- H317, H334, H340, H341, H350, H351, H360, H361, H370, H371, H372, H373, H314, H330, H310, H300, H331, H311, H301

Le donne incinte e le madri allattanti possono lavorare con preservanti per pellicole o conservanti contrassegnati con le sigle elencate qui di seguito, solo se da una valutazione dei rischi risulta che non vi è un concreto impatto sulla salute per la madre e il bambino o che tale impatto può essere escluso adottando misure di protezione idonee<sup>21</sup>.

- H340, H341, H350, H350i, H351, H360, H360F, H360D, H360FD, H361f, H361d, H361fd, H362, H370, H371

Per il testo esatto delle frasi H cfr. la scheda A11 «Caratterizzazione GHS».

### Vendita a utilizzatori professionali

La scheda di dati di sicurezza deve essere consegnata all'utilizzatore professionale al più tardi con la prima fornitura<sup>22</sup>. Anche i produttori, gli importatori e i commercianti all'ingrosso devono consegnare ai loro clienti una scheda di sicurezza al più tardi con la prima fornitura.

Negli esercizi di vendita ai quali hanno accesso esclusivamente utilizzatori professionali (negozi per professionisti), occorre consegnare, recapitare o trasmettere ai professionisti una scheda di dati di sicurezza al più tardi con la prima fornitura<sup>20</sup>.



### Vendita a utilizzatori privati

Nei grandi magazzini di materiale per l'edilizia e del fai da te vengono offerte varie pitture, ad esempio preservanti del legno. A seguito della loro classificazione, questi prodotti possono di norma essere venduti al dettaglio a utilizzatori privati e professionali in modalità self-service. A seconda della classificazione, tuttavia, la vendita può essere effettuata solo a determinate condizioni o non può avvenire del tutto. Cfr. scheda informativa A04 «Commercio al dettaglio: obblighi particolari per la fornitura».

Su richiesta, deve essere possibile consegnare agli utilizzatori professionali una scheda di dati di sicurezza<sup>20</sup>.

### Obbligo d'informazione per gli articoli trattati

Chi immette in commercio articoli trattati deve consegnare ai consumatori informazioni concernenti il trattamento con biocidi degli articoli trattati<sup>23</sup>. Se un produttore, un importatore o un commerciante riceve una richiesta da un utilizzatore, deve essere in grado di rispondere gratuitamente entro 45 giorni alla richiesta concernente le proprietà biocida/il trattamento con biocidi. Le richieste possono essere effettuate tramite posta, e-mail o verbalmente.

### Obbligo di annuncio

Al pari di tutti gli altri prodotti chimici per i quali occorre allestire una SDS, gli articoli trattati quali le pitture e gli intonaci devono essere registrati entro tre mesi dall'immissione in commercio in Svizzera nel registro pubblico dei prodotti dell'Organo di notifica per prodotti chimici, UFSP, 3003 Berna, tel. 058 462 73 05.

I prodotti biocidi vengono iscritti nel registro dall'Organo di notifica per prodotti chimici al momento della concessione dell'omologazione.

Cfr. scheda B02 «Immissione sul mercato di preparati chimici (miscele)» nonché il sito [www.organodinotifica.admin.ch](http://www.organodinotifica.admin.ch) > Temi > Obblighi dei fabbricanti di prodotti chimici > Obbligo di annuncio per i preparati.

<sup>20</sup> Articolo 4 dell'ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5 (RS 822.115) e articolo 1 lettera f. dell'ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani (RS 822.115.2).

<sup>21</sup> Articolo 13 dell'ordinanza sulla protezione della maternità (RS 822.111.52)

<sup>22</sup> Articolo 21 dell'ordinanza sui prodotti chimici (RS 813.11)

<sup>23</sup> Articolo 31a dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (OBioc, RS 813.13)

### **Persona di contatto per prodotti chimici**

Le aziende che fabbricano o importano per la vendita prodotti biocidi o articoli trattati classificati come «pericolosi» devono comunicare al servizio specializzato cantonale una persona di contatto per i prodotti chimici. Cfr. scheda C03 «Persona di contatto per i prodotti chimici».

### **Pubblicità**

La pubblicità non deve dissimulare la pericolosità del prodotto o indurre a un impiego inadeguato. Nei prospetti, cataloghi o webshop con possibilità di ordinazione per i privati occorre indicare le proprietà pericolose con i pittogrammi, le frasi H e le avvertenze.

La pubblicità di prodotti biocidi deve contenere l'indicazione «Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto». Anziché usare il termine «biocida» si può anche indicare il tipo di prodotto.

Nella pubblicità di articoli trattati non si deve indicare che si tratta di un articolo trattato.

### **Informazioni e schede supplementari**

Schede supplementari concernenti vari temi della legislazione sui prodotti chimici sono disponibili sul sito [www.chemsuisse.ch](http://www.chemsuisse.ch) o presso il [servizio cantonale per i prodotti chimici](#).

Informazioni in merito all'immissione in commercio di prodotti chimici e alla nuova etichettatura sono disponibili sul sito [www.cheminfo.ch](http://www.cheminfo.ch) e presso l'Organo di notifica per prodotti chimici [www.organodnotifica.admin.ch](http://www.organodnotifica.admin.ch).

I documenti della SUVA possono essere ordinati presso la SUVA o scaricati dal sito [www.suva.ch](http://www.suva.ch). I valori limite attuali sono disponibili online, cfr. <http://www.suva.ch/valore-limite>.

## Allegato 1: Esempio di etichettatura per prodotto biocida «Super additivo di protezione per le pellicole»

	<h1>Super additivo di protezione per le pellicole</h1>
<b>PERICOLO</b>	<p>Protezione per pellicole per la produzione di prodotti vernicianti antimuffa per esterni</p>
<p>Quantità di riempimento: 1000 ml</p>	<p><b>Indicazioni di pericolo:</b>            H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.            H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.            H332 Nocivo se inalato.            H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.</p> <p><b>Consigli di prudenza:</b>            P280 Indossare guanti/indumenti protettivi / Proteggere gli occhi/ il viso.            P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.            P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.            P362+P364 Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.            P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.            P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. Svizzera: Tox Info Suisse, tel. 145.            P501 Smaltire il prodotto/recipiente come rifiuto speciale.</p>
<p><b>Farbenadditive AG</b>  <b>Bundesplatz 4</b>  <b>3000 Berna</b>  <b>Tel. 031 000 00 00</b></p>	<p>Contiene: 2-ottil-2H-isotiazol-3-one            UFI: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX</p>
<p><b>Impiego:</b>            Additivo per pitture antifunghi e muffe per esterni.</p> <p><b>Applicazione:</b>            Agitare a mano o con agitatore fino a ottenere una pittura pronta per l'uso.</p> <p><b>Concentrazione:</b>            Per le idropitture: 10 - 15 g di super additivo di protezione per 1 kg di pittura.</p> <p><b>Utilizzatori:</b>            Destinato esclusivamente a utilizzatori professionali.</p> <p><b>Scheda tecnica:</b>            Per maggiori informazioni tecniche e le concentrazioni consigliate cfr. la scheda tecnica.</p> <p><b>Principio attivo / numero di omologazione:</b>            7 g/100g 2-ottil-2H-isotiazol-3-one / CHZN0000.</p> <p><b>Numero di lotto / data di scadenza:</b>            2945257 / 31.12.2016</p>	

Nota: i numeri delle frasi H e P non devono essere riportati.

**Allegato 2: Esempio di etichettatura per «Superdispersione con protezione per le pellicole»****Superdispersione con protezione per le pellicole**

Dispersione con protezione per pellicole per esterni

**Indicazioni di pericolo:**

EUH208 Contiene 2-ottil-2H-isotiazol-3-one. Può provocare una reazione allergica.

**Misure di protezione:**

Indossare guanti/indumenti di protezione. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.

**Impiego:**

Pittura a dispersione per esterni con protezione preventiva per pellicole contro alghe e funghi.

**Applicazione:**

Agitare bene con l'agitatore o a mano. Applicare sulla superficie in modo uniforme e senza diluire.

**Scheda tecnica, scheda di dati di sicurezza:**

Per maggiori informazioni tecniche e il pretrattamento dei sottofondi cfr. la scheda tecnica.

EUH210 Scheda di dati di sicurezza disponibile su richiesta.

**Principi attivi di biocidi:**

Contiene quale conservante per pellicole zinco piritione, terbutrina e 2-ottil-2H-isotiazol-3-one e quale conservante 1,2-Benzisotiazolin-3-on, 2-metil-2H-isotiazol-3-one et 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one/2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1).

**Smaltimento:**

Lasciare indurire il materiale residuo e smaltirlo come rifiuto combustibile.

Riportare le confezioni non aperte al punto vendita o portarle a un punto di raccolta per rifiuti speciali.

Quantità di riempimento: 5,0 l

Farbenadditive AG  
Bundesplatz 4, 3000 Berna  
Tel. 031 000 00 00

Nota: i numeri delle frasi EUH non devono essere riportati.